

CAMB/2024/49 del 28/05/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA REGOLAZIONE**

CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2024 E 2025: DETERMINAZIONE DEL COSTO DI CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO AI SENSI DELL'ART. 16, L.R. EMILIA-ROMAGNA N. 23/2011 E DELL'ART. 25, COMMA 4, D.L. N. 1/2012 ED APPROVAZIONE DELLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE RELATIVE AGLI IMPIANTI "MINIMI" ED "INTERMEDI" AI SENSI DEL MTR-2 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021.

**IL PRESIDENTE
Francesca Lucchi**



CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno martedì 28 maggio 2024 alle ore 13:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Lucchi Francesca	Forlì Cesena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
4.	De Franco Lanfranco	Reggio Emilia	Consigliere	P
5.	Gargano Giovanni	Modena	Consigliere	A
6.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	A
7.	Muzic Claudia	Bologna	Consigliere	A
8.	Pula Paola	Ravenna	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2024 E 2025: DETERMINAZIONE DEL COSTO DI CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO AI SENSI DELL'ART. 16, L.R. EMILIA-ROMAGNA N. 23/2011 E DELL'ART. 25, COMMA 4, D.L. N. 1/2012 ED APPROVAZIONE DELLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE RELATIVE AGLI IMPIANTI "MINIMI" ED "INTERMEDI" AI SENSI DEL MTR-2 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021.

Il Presidente Francesca Lucchi assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- la Direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, "relativa alle discariche di rifiuti";
- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE,





- “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
 - il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
 - il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
 - il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
 - la Circolare 6 agosto 2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale viene dichiarata la cessazione dell’efficacia della circolare 30 giugno 2009 dello stesso Ministro;
 - la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
 - la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
 - la L.R. 30 settembre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, così come modificata dalla l.r. 18 luglio 2017, n. 16;
 - la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante “Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 12, comma1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011”;
 - la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 recante “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna di cui alla D.G.R. 754/2012”;
 - la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2014, n. 380 recante “Modificazioni alla DGR 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani” che limita la validità applicativa della D.G.R. 135/2013 al solo anno di regolazione 2014, in ragione dell’opportunità di sviluppare una nuova direttiva di aggiornamento;
 - la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 27 aprile 2015, n. 467 recante “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011”;



- Decreto Ministeriale n. 257, del 24 giugno 2022, è stato approvato il Programma nazionale di gestione dei Rifiuti;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 12 luglio 2022, con cui è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB);
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 26 giugno 2023, n. 1100 recante "Provvedimento di VIA del progetto di ampliamento della discarica "Tre Monti" recupero volumetrico in sopraelevazione terzo lotto nel comune di Imola (BO)-proponenti CON-AMI e Herambiente";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 12 dicembre 2023, n. 2149 recante "Monitoraggio 2023 della pianificazione di rifiuti ai sensi dell'art. 34 delle norme tecniche di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027- PRRB";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 04 marzo 2024, n. 373 recante "Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e "intermedi" in attuazione di quanto previsto da PNGR e secondo quanto indicato dalla delibera n. 7/2024 di ARERA";

visti inoltre:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la deliberazione ARERA 10 ottobre 2023 n. 465/2023/R/RIF "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della Deliberazione dell'Autorità 389/2023/r/rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione ARERA n. 2/2024-DTAC del 16 aprile 2024 ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e

72/2024/R/rif”;

- Delibera ARERA 23 gennaio 2024 n. 7/2024/R/rif ad oggetto “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/rif, e ulteriori disposizioni attuative”;
- Delibera ARERA 05 marzo 2024 n. 72/2024/R/rif ad oggetto “Conferma delle misure di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità 7/2024/R/rif, per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti”;

dato atto che, con comunicazione della Regione Emilia-Romagna agli atti dell’Agenzia con prot. n. 5349 del 9/05/2024, sono stati quantificati i flussi di rifiuti urbani provenienti dal trattamento dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, il cui scarto dall’attività di recupero è previsto sia conferito come rifiuto urbano presso le discariche di Imola e Finale Emilia, a integrazione e specificazione di quanto previsto ai sensi della citata D.G.R. 373 del 04/03/2024;

richiamati:

- l’art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, l’art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, e l’art. 6, comma 2, della l.r. n. 16/2015, in base ai quali ATERSIR provvede alla regolazione delle tariffe di smaltimento a partire dall’anno 2014, secondo i metodi tariffari vigenti;
- le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015; richiamati in specie i criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento individuati dalle disposizioni di cui alla deliberazione regionale n. 467/2015 tesi *a limitare eventuali fenomeni di sussidio incrociato, che possano penalizzare gli utenti e creare extra-profitti a seguito di una non corretta attribuzione dei costi*;
- le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati alla base del processo di definizione delle tariffe di accesso agli impianti per gli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015;
- in specie, i criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento individuati dalle disposizioni di cui alla deliberazione regionale n. 467/2015 tesi *a limitare eventuali fenomeni di sussidio incrociato, che possano penalizzare gli utenti e creare extra-profitti a seguito di una non corretta attribuzione dei costi*;
- le linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati approvate con deliberazione regionale n. 754/2012, così come integrate e aggiornate dalla deliberazione n. 135/2013 per l’acquisizione delle informazioni per il calcolo del corrispettivo per lo smaltimento;



considerato che i criteri di calcolo individuati nella deliberazione n. 467/2015 sono da considerarsi integrativi rispetto alla disciplina del metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158/1999 o del metodo tariffario in vigore, che individua le componenti di costo e definisce i criteri per il calcolo della tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel suo complesso e comprensiva degli oneri connessi alla parte impiantistica ed alle attività di gestione riconducibili alle attività di smaltimento, così come precisato nella medesima deliberazione n. 467/2015;

considerato altresì che:

- a seguito dell'entrata in vigore della regolazione ARERA del Servizio Rifiuti con il MTR-2 approvato per il periodo 2022-2025 con Deliberazione 363/2021 s.m.i., le disposizioni contenute nel DPR 158/99 ai fini della determinazione del Piano Economico Finanziario, nonché della tariffa di smaltimento, sono sostituite dalle disposizioni dettate dall'Autorità aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e che pertanto i criteri di calcolo individuati nella deliberazione n. 467/2015 sono da considerarsi ora integrativi rispetto al vigente titolo VI del MTR-2 relativo alla determinazione delle tariffe massime degli impianti regolati;
- per quanto previsto dall'articolo 5.6 dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021, per cui "Le tariffe di accesso agli impianti di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3 (ovvero le tariffe di accesso agli impianti minimi ed agli impianti intermedi da cui provengono flussi verso gli impianti minimi, ndr), risultanti dai criteri fissati dall'Autorità, sono considerate quali prezzi massimi unitari", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/1995, resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi del MTR-2 e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore dell'impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all'impianto medesimo tariffe inferiori a quelle approvate dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;

valutato pertanto che, anche con riferimento agli impianti di smaltimento regionali regolati in virtù della LR 23/2011 e della DGR 467/2015, che siano individuati quali "minimi" o "intermedi" ai sensi del MTR-2, la tariffa di smaltimento calcolata deve soddisfare i criteri e le condizioni di cui al Titolo IV del MTR-2, con individuazione di un fattore tariffario τ_a nel rispetto del limite di crescita previsto dall'articolo 23 del MTR-2;

dato atto quindi che, con riferimento agli impianti individuati quali "minimi" e "intermedi" dalla DGR 04 marzo 2024, n. 373, ATERSIR, indicata quale soggetto competente per la definizione delle tariffe di accesso, ha provveduto:

- al calcolo delle tariffe di accesso per gli impianti di smaltimento ai sensi della DGR 467/15, con riferimento ai flussi pianificati dalla Regione Emilia-Romagna per le annualità 2024-2025;



- a richiedere ai gestori degli impianti i dati ed i documenti necessari alla definizione delle tariffe di accesso per impianti “minimi” ed “intermedi” ai sensi di MTR-2;
- a definire i fattori tariffari previsti da MTR-2 per ciascun impianto individuato quale “minimo” o “intermedio”, li ha confrontati con le tariffe calcolate ai sensi della DGR 467/15, ed ha applicato riduzioni ai costi riconosciuti da MTR-2 per equiparare le pertinenti determinazioni tariffarie ai valori ottenuti in applicazione della DGR 467/15, ovvero in applicazione della convenzione di servizio che regola la gestione dell'impianto TMB di Borgo Val di Taro, a garanzia del riconoscimento dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti urbani regolati, e secondo il principio di tutela degli utenti finali che informa l'attività di regolazione di ARERA;

considerato che tale approccio operativo, dettato dalle nuove previsioni in materia disposte da ARERA ai sensi di MTR-2, permette di considerare in modo coerente con le precedenti determinazioni tariffarie i particolari "istituti" previsti dalla regolazione regionale, ovvero:

- il computo del cosiddetto “credito da capping”, che prevede lo spostamento ad annualità successive dei corrispettivi riconosciuti all'impianto che comportassero eccessivi scostamenti del corrispettivo in capo ai gestori del servizio rifiuti;
- la “tariffa di polo”, prevista in particolare per gli impianti di proprietà di Herambiente S.p.A., per cui ai gestori delle raccolte conferenti agli impianti viene praticata una tariffa unitaria indipendente dal costo unitario effettivo dell'impianto;
- la tariffa di bacino, prevista come forma di equalizzazione delle tariffe applicati ai bacini gestionali, per calmierare gli effetti dovuti al conferimento presso impianti diversi di flussi derivanti dal medesimo bacino gestionale;

considerato inoltre che ai sensi della DGR n. 467/2015 *il corrispettivo per lo smaltimento [...] è determinato annualmente e che l'incremento annuo massimo del costo di smaltimento [...] è pari al 10%. In caso di potenziale superamento di tale soglia il recupero dei costi oltre soglia avviene negli anni successivi garantendo il rispetto del limite di aumento annuale del 10% ed il riconoscimento degli interessi legali [...]*;

ritenuto di applicare i suindicati criteri regionali anche per regolare le tariffe di accesso agli impianti che trattano rifiuti urbani ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, in relazione al caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, per quanto disposto anche dall'art. 6, comma 2, della l.r. n. 16/2015;

richiamate le precedenti deliberazioni con cui questo Consiglio ha approvato le tariffe degli impianti di smaltimento regolati da ultimo per gli anni 2022-2023: n. 70 del 27 giugno 2022 e n. 66 del 19 giugno 2023;

considerato che, per effetto del nuovo art. 26.6 del MTR-2, le tariffe approvate per gli impianti minimi vengono applicate ai conferimenti da parte dei gestori delle raccolte, e che con successivo provvedimento dell'Autorità saranno definiti i conguagli dei costi riconosciuti degli anni 2024-2025 sul successivo periodo regolatorio;

ritenuto di confermare anche per gli anni 2024-2025 i criteri applicativi contenuti nella precedente deliberazione di questo Consiglio n. 61 del 12 novembre 2014, in relazione alla metodologia di calcolo del corrispettivo in quanto congruente con i criteri stabiliti nella deliberazione regionale n. 467/2015, limitandone l'applicazione agli impianti attivi individuati dalla citata DGR 373/2024, ed integrandoli con ulteriori criteri di seguito disciplinati utili al corretto computo degli effetti della pianificazione biennale delle tariffe prevista da MTR-2;

considerato che:

- il metodo di calcolo delle tariffe di smaltimento previsto dalla D.G.R. 467/15 viene basato sui dati consuntivi dell'anno (a-2), e che i provvedimenti regionali di verifica e aggiornamento dei flussi hanno previsto di considerare gli effetti sulla tariffa di smaltimento indotti dagli scostamenti rilevati rispetto alla pianificazione, anche con apposite forme di conguaglio;
- i provvedimenti relativi agli impianti di smaltimento assoggettati alla regolazione producono effetti sui PEF dell'anno (a+2) del Servizio Gestione Rifiuti Urbani stabiliti dal metodo tariffario MTR-2, e che pertanto le determinazioni tariffarie degli impianti per gli anni 2024 e 2025 producono effetti a valere sui PEF del Servizio Rifiuti degli anni 2026 e 2027;
- occorre che le attività di previsione dei costi degli impianti stabilite in base alla DGR 467/15, nonché le successive verifiche a consuntivo, siano svolte con la periodicità biennale coerente con le tempistiche previste per la determinazione delle entrate tariffarie del servizio rifiuti ai sensi del MTR-2;

ritenuto pertanto opportuno prevedere che le tariffe siano sottoposte a specifiche verifiche di conguaglio coerenti con le previsioni biennali stabilite da MTR-2, secondo i seguenti criteri:

- gli scostamenti tra ricavi attesi ed effettivamente conseguiti dagli impianti in applicazione delle tariffe massime calcolate secondo quanto previsto dal titolo VI del MTR-2 saranno sottoposte a conguaglio secondo le modalità eventualmente stabilite da ARERA a partire dal 2026, come previsto dall'art. 23.6 del MTR-2;
- gli scostamenti tra corrispettivi calcolati come prodotto tra flussi pianificati e tariffe calcolate ai sensi della D.G.R. 467/15 sono di norma compensati per gli anni pari (a^P), i cui consuntivi sono posti a base del calcolo dell'anno (a^{P+2}); gli scostamenti eccezionali registrati tra corrispettivo riconosciuto e costi sostenuti per l'anno (a^P) (dovuti ad



esempio a variazioni straordinarie del parco impiantistico regolato, o a flussi di rifiuti urbani straordinari, o a fluttuazioni eccezionali di specifiche tipologie di costi e/o ricavi), sono conguagliati a valere sul credito da capping considerato per la definizione tariffaria del biennio ($a^p+2 - a^p+3$), anche su istanza dei gestori interessati;

- relativamente agli anni dispari (a^d), essendo di norma le tariffe preventive stimate a partire dai consuntivi dell'annualità ($a^d -3$), si prevede di verificare gli scostamenti tra corrispettivi effettivamente conseguiti e corrispettivi calcolati con tariffe del medesimo anno (a^d) ricalcolate con i dati consuntivi, e di applicare tali scostamenti a conguaglio sul credito da capping considerato per la definizione tariffaria del biennio ($a^d +3 - a^d +4$);
- i conguagli straordinari dovuti a chiusure o aperture degli impianti minimi vengono compensati quando possibile attraverso le definizioni tariffarie del polo impiantistico o del polo gestionale a cui gli impianti afferiscono; in caso contrario l'Agenzia provvede con apposito procedimento alla definizione del valore residuo (VR) dell'impianto, identificando anche modalità per il riconoscimento o per il recupero degli scostamenti rilevati;

considerato inoltre che:

- lo stato di emergenza dovuto agli eventi alluvionali ed al dissesto idrogeologico che ha coinvolto numerosi comuni della regione nel mese di maggio 2023 ha avuto importanti conseguenze anche sul sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e, in conseguenza di ciò, per effetto delle specifiche ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono stati modificati i flussi di rifiuti urbani pianificati per l'accesso agli impianti di smaltimento, in particolare per quanto riguarda le discariche di Imola e Finale Emilia (di cui alle D.G.R. 1100 del 26/06/2023 e D.G.R. 373/2024);

valutato altresì di precisare che, rispetto alle definizioni tariffarie di cui alle annualità 2022 e 2023, sono intercorse le seguenti variazioni dell'assetto impiantistico regolato:

- nel corso del 2023 sono stati riavviati i conferimenti presso la discarica Tremonti di Imola (BO) (a proprietà Con.Ami e gestione Herambiente spa), ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 1100 del 26/06/2023, con pianificazione per gli anni 2023 e 2024 dei flussi urbani già afferenti all'impianto intermedio TMB presente nel sito, con previsione di conferimenti di rifiuti urbani provenienti dalle zone alluvionate dei territori della Romagna e conferimenti di rifiuti speciali, fino al completamento del recupero volumetrico del 3° lotto e fine dei conferimenti prevista al termine del 2024;
- a decorrere dal secondo semestre 2024 è prevista la riapertura della discarica per rifiuti urbani e speciali in località Finale Emilia (MO) (proprietà Feronia srl); i flussi di rifiuti urbani verso tale impianto minimo sono previsti dalla D.G.R. 373/2024 come





provenienti dall'impianto intermedio TMB di Carpi (MO) (proprietà AIMAG spa), oltre ai rifiuti urbani derivanti dal trattamento dei fanghi da alluvione previsti dalla Regione Emilia-Romagna;

- l'impianto pubblico TMB di Borgo Val di Taro, a gestione Oppimitti Costruzioni srl in forza di convenzione in scadenza al termine del 2025 con l'Unione dei comuni delle valli Taro e Ceno proprietaria dell'impianto, ha ripreso le attività nel corso dell'anno 2022 a seguito della sospensione dei trattamenti avvenuta durante il periodo di emergenza da Covid-19; per tale impianto è prevista la piena operatività solo per gli anni 2024 e 2025, dal 2026 l'impianto intermedio non sarà più regolato, e i flussi di rifiuti urbani proveniente dai territori della montagna parmense confluiranno direttamente all'impianto di termovalorizzazione di Parma di IREN Ambiente spa;
- non sono più previsti conferimenti presso l'impianto (TM e discarica) di Gaggio Montano (BO), di proprietà del Consorzio COSEA, qualificato come impianto integrato fino all'anno 2023;

valutato, nel calcolo delle tariffe operato secondo le previsioni della DGR 467/15:

- di aggiornare i dati di consuntivo utilizzati per i conteggi dei costi e ricavi previsionali 2024 e 2025, come segue:
 - adeguamento pari al 7,29% per i costi e ricavi del 2024 rispetto al 2022, frutto dell'inflazione programmata (1,1%), del recupero di produttività (1,1%) dei congruagli tra inflazione regolatoria applicata e reale negli anni 2022 (-5,43%) e 2023 (-1,86%);
 - adeguamento previsionale del 2,03% per i costi del 2025 rispetto al 2024, pari all'applicazione del 70% dell'inflazione attesa, in coerenza con quanto praticato per il PEF 2025 per i costi previsionali delle concessioni del servizio rifiuti;
- di considerare, ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, il valore medio del rendistato nei primi sei mesi dell'anno 2023, incrementato del 2%, pari al 5.82% sia per il 2024 che per il 2025;
- di considerare, per l'impianto TMB di Borgo Val di Taro, anche in previsione della prossima scadenza della convenzione esistente con Oppimitti Costruzioni srl per la gestione dell'impianto fino al 2025:
 - una proiezione per le annualità 2024 e 2025 di flussi di rifiuti indifferenziati (pari rispettivamente a 7.532 ton e 7.500 ton) maggiori rispetto alla previsione PRRB (e comunque inferiori al preconsuntivo realizzato nel 2023 pari a 8.500 ton), tali da consentire al 2025 il raggiungimento delle 98.062 tonnellate di rifiuti indifferenziati previsti dalla convenzione come quantitativo necessario a compensare i costi di investimento sull'impianto realizzati dal gestore affidatario;
 - una nuova tariffa unica di bacino gestionale dovuta per gli smaltimenti dei rifiuti regolati della provincia di Parma, che incorpora il corrispettivo dell'impianto intermedio TMB di Borgo val di Taro nella tariffa di conferimento all'impianto minimo WTE di Parma cui sono destinati i flussi di sovrvallo a smaltimento; tale scelta

è dovuta al fatto che, all'annualità 2025, tutti i comuni conferenti rifiuti regolati all'impianto intermedio faranno parte del bacino gestionale affidato a Iren Ambiente Parma srl, ed occorre applicare una tariffa unica di bacino gestionale prevista ai sensi della D.G.R. 467/15;

- la necessità di procedere alla definizione del valore di subentro dell'impianto con apposito procedimento, in considerazione della scadenza della convenzione per la sua gestione prevista a fine 2025, prima del prossimo periodo regolatorio;
- di considerare la discarica di Finale Emilia (gestione Feronia srl) e l'impianto intermedio di trattamento TMB di Carpi (gestione AIMAG) come afferenti al polo impiantistico di Herambiente spa, in ragione dell'assetto proprietario ed in considerazione della continuità delle determinazioni tariffarie imputabili ai gestori delle raccolte operanti nei comuni da cui provengono i flussi previsti a tali nuovi impianti (comuni modenesi appartenenti ai bacini gestionali in cui operano Geovest, Aimag ed Hera), che fino all'anno 2023 conferivano all'impianto WTE di Modena appartenente al polo impiantistico Herambiente spa;
- di considerare per la discarica Tremonti di Imola (proprietà consorzio Con.Ami e gestione Herambiente spa) le previsioni di costo e ricavo formulate dal gestore anche in considerazione dei dati parziali desunti per l'anno 2023, quando l'impianto è stato riavviato; per tale impianto è prevista in particolare l'allocazione di risorse previsionali di accantonamento utili all'adeguamento del fondo per la gestione post operativa rispetto ai valori periziali aggiornati in considerazione delle volumetrie previste dalle ultime autorizzazioni; relativamente a detto impianto si prevede sarà necessario computare nelle tariffe di polo del successivo periodo regolatorio i conguagli dei costi e ricavi consuntivi dell'anno 2023, annualità in cui la tariffa regolata dalla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 66 del 19 giugno 2023 non comprendeva tale impianto;
- di esprimere le specifiche tariffe per lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti dalla gestione dell'emergenza alluvione della Romagna dell'anno 2023, considerando che tali flussi non sono attribuibili alle ordinarie raccolte dei rifiuti indifferenziati di cui alla pianificazione del PRRB, e che non sono pertanto riferibili ai flussi conferiti con la tariffa di polo Herambiente spa;
- di considerare per l'impianto intermedio TMB di Carpi (gestione AIMAG) i dati previsionali forniti dal gestore, come miglior stima relativa all'attività di cui non si dispone di dati consuntivi (l'impianto di selezione TM entrerà in esercizio nel secondo semestre 2024);
- di considerare per gli impianti di Iren Ambiente spa, per effetto delle verifiche di cui alla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 66/2023 operate dalla struttura tecnica per valutare gli effetti delle transizioni degli impianti prima ad integrati e poi a minimi tra il 2020 ed il 2023, la necessità di ricondurre all'annualità di pianificazione 2024 il valore di



credito da capping risultante a fine 2019, che non è stato compensato attraverso le pertinenti definizioni tariffarie del periodo 2020-2021, detratto del valore di credito recuperato nell'annualità 2022 (prima annualità di definizione degli impianti minimi), valutato con i dati di consuntivo disponibili; lo scomputo del credito recuperato nel 2023 verrà valutato in sede di conguaglio a consuntivo;

- di dare atto che nelle relazioni di accompagnamento previste per ciascun impianto regolato ai sensi di MTR-2 vengono dettagliate le specifiche assunzioni operate in relazione a costi e ricavi riconosciuti;

valutato, nella determinazione delle tariffe ai sensi del MTR-2:

- di valorizzare le performance tecnologiche ed ambientali degli impianti di incenerimento, con cui attribuire il valore al parametro k (che insieme al tasso di inflazione programmata r_{pi} contribuisce a determinare il limite ρ previsto per il fattore tariffario τ , che esprime il potenziale di aumento annuale delle tariffe di trattamento), in base alla griglia di parametri già condivisa con ARPAE, che considera indicatori relativi ad emissioni in atmosfera, indicatori gestionali, indicatori di valorizzazione energetica, indicatori relativi alla gestione dei rifiuti prodotti, approvata con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 70 del 27/06/2022;
- di applicare i parametri finanziari previsti dalla Deliberazione ARERA n. 7 del 23 gennaio 2024, nonché i criteri di calcolo dei costi d'uso del capitale specificati nella Deliberazione ARERA n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023;
- di apportare ai PEF degli impianti di Herambiente le riduzioni del corrispettivo riconosciuto necessarie ad ottenere un medesimo fattore tariffario τ , in modo da assicurare il mantenimento di una tariffa unica di polo impiantistico, derivata da quella del 2023;

valutato pertanto:

- di recepire la definizione degli impianti minimi e degli impianti intermedi individuata dai provvedimenti regionali, e di approvare il fattore tariffario τ relativo a ciascun impianto, che il gestore potrà applicare, a partire dalla struttura tariffaria del 2023, ai rifiuti urbani indifferenziati oggetto di regolazione per gli anni 2024 e 2025, e di approvare le tariffe previsionali degli impianti non regolati all'anno 2023;
- di aggiornare, con riferimento ai singoli impianti, l'individuazione dei c.d. crediti/debiti da capping secondo la metodologia sviluppata nella deliberazione di questo Consiglio n. 61 del 12 novembre 2014, ai fini di cui all'art. 16, comma 1, della L.R. n. 23/2011 e di cui all'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012 e in applicazione dei criteri stabiliti nella deliberazione regionale n. 467/2015;
- di aggiornare le tariffe intermedie tra impianti regolati, e di esprimere le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani conferiti in discarica non soggetti all'applicazione della tariffa di polo Herambiente;

- di conferire mandato al Direttore di provvedere alla stipula del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025, nelle forme previste dalla normativa vigente, con i soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici e secondo gli importi tariffari individuati nella presente deliberazione;

ritenuto infine opportuno che la struttura tecnica dell'Agenzia partecipi attivamente al tavolo di lavoro in fase di attivazione con Regione Emilia-Romagna e gestori degli impianti, finalizzato alla valutazione di un maggiore coordinamento dei provvedimenti regionali vigenti nei confronti del quadro regolatorio nazionale introdotto da MTR-2, in particolar modo per quanto riguarda le tempistiche considerate, le grandezze tecniche ed economiche da rendicontare, i meccanismi di attribuzione alla quota parte dei flussi regolati, nonché le modalità di scomputo dei ricavi ottenuti dagli impianti grazie allo smaltimento di rifiuti urbani regolati;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto della definizione degli impianti "minimi" ed "intermedi" determinati dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R.373 del 04 marzo 2024 e dei relativi flussi di rifiuti indifferenziati regolati;
2. di dare atto che l'applicazione dei fattori tariffari approvati producono effetto relativamente all'impiantistica di smaltimento dei rifiuti oggetto di regolazione regionale previgente, a partire dalle tariffe 2024, secondo il prospetto in Tabella 1 dell'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe di impianto risultanti dall'applicazione del fattore tariffario rispettano i valori massimi riconoscibili ai sensi di MTR-2, le cui procedure di calcolo sono meglio descritte nelle relazioni di accompagnamento prodotte dai gestori, sono coerenti con le determinazioni tariffarie calcolate dall'Agenzia secondo la disciplina regionale previgente relativa agli impianti di smaltimento dettata dalla LR 23/2011 e dalla DGR 467/2015, e verranno sottoposte ad attività di verifica e conguaglio secondo i criteri espressi in premessa;
4. di dar atto che in base ai flussi pianificati ed alle tariffe approvate i valori del credito da capping per gli impianti saranno aggiornati, anche in considerazione delle verifiche di conguaglio previste, così come indicate in premessa;
5. di dare atto che la struttura tecnica dell'Agenzia provvederà al caricamento sul portale ARERA della presente deliberazione, nonché dei modelli di PEF previsti per gli



impianti dalla Determinazione 2/2024-DTAC dell'Autorità, corredati della relazione di accompagnamento predisposta dal gestore e completata dall'Agenzia in qualità di soggetto competente per la validazione delle proposte;

6. di aggiornare le tariffe di trattamento per flussi trasversali, ovvero tariffe intermedie per specifiche attività di trattamento secondo il prospetto in Tabella 2 dell'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
7. di confermare gli importi dovuti dai gestori degli impianti a titolo di penale in caso di mancata continuità dell'erogazione del servizio, così come stabiliti con la medesima deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 68/2014;
8. di conferire mandato al Direttore di provvedere alla stipula del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025, nelle forme previste dalla normativa vigente, con i soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici e secondo gli importi tariffari individuati nella presente deliberazione, secondo lo schema di contratto di cui in premessa e in conformità agli importi a titolo di penale di cui al precedente punto 7;
9. di conferire mandato alla struttura tecnica per la definizione del valore di subentro dell'impianto TMB di Borgo val di Taro, gestito da Oppimitti Costruzioni srl con convenzione in scadenza a fine 2025;
10. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici interessati, così come individuati nella presente deliberazione;
11. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
12. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. CAMB-49-2024-All_1-ALLEGATO_A_tab1_tab2.pdf.p7m



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 70 / 2024

OGGETTO: REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2024 E 2025: DETERMINAZIONE DEL COSTO DI CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO AI SENSI DELL'ART. 16, L.R. EMILIA-ROMAGNA N. 23/2011 E DELL'ART. 25, COMMA 4, D.L. N. 1/2012 ED APPROVAZIONE DELLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE RELATIVE AGLI IMPIANTI "MINIMI" ED "INTERMEDI" AI SENSI DEL MTR-2 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Stefano Miglioli

Bologna, 24/05/2024



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Francesca Lucchi
Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
Elisabetta Montanari
Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 29/05/2024

